

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 695}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri

Presentato il 21 ottobre 1983

ONOREVOLI DEPUTATI! — Ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 345, la carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri compete di diritto al più anziano dei generali di divisione dei carabinieri. Il generale così nominato permane nell'incarico per un periodo di tempo non superiore ad un anno e all'atto della cessazione dal servizio consegue il grado di generale di corpo d'armata. È prevista la possibilità che, al termine del mandato annuale, vi possa essere una e non più di una conferma.

Attualmente, quindi, la destinazione all'elevato incarico avviene non in rapporto

al merito e al possesso di particolari qualità professionali bensì in base a un mero criterio di automaticità legato all'anzianità di grado. Un siffatto sistema si è rivelato suscettibile di riflessi non favorevoli di vario genere, riferibili, soprattutto al buon andamento del servizio. A questo fine esiste, invero, l'esigenza che alla prestigiosa carica, che rappresenta il coronamento massimo della carriera degli ufficiali dell'Arma, accedano coloro che, pervenuti al grado di vertice per il complesso dei requisiti posseduti e dei meriti acquisiti, possono essere considerati a tutti gli effetti *primi inter pares*. Ciò del resto

è in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico relativi al conferimento di elevate cariche nell'ambito dell'amministrazione statale e, in particolare, dell'alta gerarchia militare.

Ragioni equitative consigliano, inoltre, di prevedere che ai generali di divisione che, pur avendo maturato due anni di grado e quaranta di servizio, non conseguono la nomina a vice comandante generale, sia conferito il grado di generale di corpo d'armata all'atto della cessazione dal servizio permanente, in modo da conservare un beneficio che con il sistema attuale praticamente conseguono e che fu introdotto allo scopo di sanare una sprecazione esistente rispetto ai divisionari delle altre quattro armi che, se non promossi nel servizio permanente effettivo, conseguono il grado di generale di corpo d'armata all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, in virtù di quanto previsto dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

In relazione a tutto quanto precede, si è ravvisata l'opportunità di modificare il sistema in atto e all'uopo si è predisposto l'unito disegno di legge, inteso a

stabilire il criterio della scelta. Si è, peraltro, avuto cura di circondare la scelta con opportune cautele. La scelta è stata così limitata ai generali di divisione che abbiano almeno due anni di anzianità nel grado e sono stati previsti il concerto con il Ministro dell'interno e la proposta del comandante generale; dev'essere, inoltre, sentito il capo di stato maggiore dell'esercito.

Una norma transitoria considera la posizione del vice comandante generale in carica al momento dell'entrata in vigore della legge e stabilisce che egli conservi l'incarico fino al compimento dell'anno dalla nomina, salvo — naturalmente — che egli nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per età o altra causa.

Dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri nell'esercizio 1983. Nel 1984 potrà eventualmente ricorrere un onere che al massimo si aggirerà intorno ai 12 milioni e potrà, quindi, essere fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è scelto tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa che abbiano maturato nel grado la permanenza minima di due anni.

Il vice comandante generale è nominato, su proposta del comandante generale dell'Arma, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il capo di stato maggiore dell'esercito.

Il vice comandante generale coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed ha rango gerarchico preminente nei riguardi dei generali di divisione dei carabinieri anche se più anziani di grado. Permane nella carica per il periodo di un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. Può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato.

ART. 2.

Il disposto di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, si applica anche nei confronti dei generali di divisione dei carabinieri che, pur non avendo ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma, abbiano maturato, all'atto della cessazione dal servizio permanente, due anni di permanenza nel grado e 40 anni di servizio.

ART. 3.

Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di vice comandante generale alla data di entrata

in vigore della presente legge vi permane sino alla scadenza del mandato ai sensi della normativa vigente all'atto dell'assunzione della carica stessa, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.